Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 maggio 2025, n. 25/R

Disposizioni sulla figura apicale dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU). Modifiche al d.p.g.r. 47/R/2003.

(Bollettino Ufficiale n. 55 , parte prima, del 28.09.2026)

INDICE

PREAMBOLO
Articolo 1 Consiglio di amministrazione. Modifiche all'articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003.
Articolo 2 Direttore. Inserimento dell'articolo 57 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003
Articolo 3 Attribuzioni del direttore. Sostituzione dell'articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003
Articolo 4 Regolamento organizzativo. Modifiche all'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 5 Indirizzi regionali. Modifiche all'articolo 60 bis del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 6 Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'articolo 60 ter del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 7 Budget economico triennale e bilancio di esercizio. Modifiche all'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003

Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA
il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in particolare l'articolo 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");

Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 2 luglio 2026;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento n. 630 del 6 luglio 2026; Visto il parere favorevole della quinta commissione consiliare, espresso nella seduta del 23 luglio 2026;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 18, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale del 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 agosto 2026, n. 1061;

Considerato quanto segue:

1. Alla luce delle risultanze emerse nelle relazioni di corredo alle decisioni della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Toscana, in occasione dei giudizi di parifica sui rendiconti relativi ad alcuni esercizi finanziari, al fine di risolvere le criticità rilevate dalla stessa in ordine alla configurazione del trattamento economico e giuridico dei direttori degli enti dipendenti, è necessario modificare alcune disposizioni del d.p.g.r. 47/R/2003 che riguardano il direttore dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ARDSU) con particolare riferimento a:
a)collocazione del direttore all'interno della dotazione organica dell'Azienda;
b) disciplina della durata dell'incarico, che allo stato attuale coincide con quella del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e corrisponde alla legislatura, in conformità a un modello di cosiddetto "spoil system", prevedendo che la stessa sia autonoma;
c) definizione del trattamento economico ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;

2. È opportuno ridefinire puntualmente le competenze del Consiglio di amministrazione e del direttore, in coerenza con le recenti modifiche intervenute nella normativa statale e regionale in materia di bilanci e programmazione degli atti organizzativi;

3. È opportuno accogliere alcuni suggerimenti redazionali contenuti nel parere della quinta commissione consiliare e adeguare conseguentemente il testo;
Si approva il presente regolamento:

Articolo 1
Consiglio di amministrazione. Modifiche all'articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003.

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro") è sostituita dalla seguente:

"a) l'adozione del regolamento organizzativo dell'azienda e l'approvazione degli altri regolamenti interni;".

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:

"d bis) l'approvazione del piano integrato di attività e organizzazione dell'azienda entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;".

3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

"e) l'adozione del programma triennale di attività entro il 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento;".

4. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:

"f) l'adozione del budget economico triennale entro il 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento;".

5. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 55 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserita la seguente:

"g bis) la trasmissione alla Giunta regionale della relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente;".

Articolo 2
Direttore. Inserimento dell'articolo 57 bis nel d.p.g.r. 47/R/2003

1. Dopo l'articolo 57 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:

" Art. 57 bis

Direttore

1. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione. 2. Il direttore può essere scelto:

a) tra i dirigenti dell'azienda o di altre pubbliche amministrazioni in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni;

b) tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale dell'azienda, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;

c) tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

3. L'incarico di direttore è attribuito per una durata da tre a cinque anni ed è rinnovabile.

4. Il Consiglio di amministrazione riconosce al direttore il trattamento economico definito ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento per la dirigenza pubblica, e parametrato alle figure apicali della dirigenza pubblica della Regione Toscana e ai valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'azienda.

6. La valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.

7. In caso di cessazione anticipata dall'incarico il direttore è sostituito, fino alla nomina del successore e comunque per un periodo massimo di centottanta giorni, eventualmente rinnovabile, da un dirigente dell'azienda, individuato dal Consiglio di amministrazione.

8. Il direttore, in caso di assenza temporanea, è sostituito da un dirigente dell'azienda da lui designato. In mancanza di designazione, il dirigente è individuato dal Presidente del Consiglio di amministrazione. ".

Articolo 3
Attribuzioni del direttore. Sostituzione dell'articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. L'articolo 58 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

" Art. 58

Attribuzioni del direttore

1. Il direttore svolge le seguenti funzioni:

a) è il datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

b) propone al Consiglio di amministrazione il piano integrato di attività e organizzazione;

c) propone al Consiglio di amministrazione il programma di attività, il budget economico e il bilancio di esercizio;

d) propone al Consiglio di amministrazione il regolamento organizzativo dell'azienda e gli altri regolamenti interni;

e) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;

f) propone al Consiglio di amministrazione la carta dei servizi;

g) invia al Consiglio di amministrazione la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente, per la sua trasmissione alla Giunta regionale. ".

Articolo 4
Regolamento organizzativo. Modifiche all'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 60 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogata.

Art. 5
Indirizzi regionali. Modifiche all'articolo 60 bis del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 60 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " piano annuale " sostituite dalla seguente: " programma ".

Art. 6
Programmazione della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Modifiche all'articolo 60 ter del d.p.g.r. 47/R/2003

1. Nella rubrica dell'articolo 60 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole: " Piano della qualità " sono sostituite dalla seguente: " Programmazione ".

2. Il comma 1 dell'articolo 60 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

" 1. La programmazione della prestazione organizzativa dell'azienda, quale sottosezione del piano integrato di attività e organizzazione, definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. La programmazione della pre- stazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'azienda. ".

3. Il comma 2 dell'articolo 60 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

" 2. La programmazione di cui al comma 1 è predisposta dal Direttore, in coerenza con il programma di attività, ed è approvata dal Consiglio di amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sentita la struttura regionale competente. ".

4. Al *comma* 3 dell'articolo 60 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " nel piano " sono sostituite dalle seguenti: " nella programmazione ".

Art. 7
Budget economico triennale e bilancio di esercizio. Modifiche all'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003

1. La rubrica dell'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente: " Budget economico triennale e bilancio di esercizio ".

2. Al comma 1 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " bilancio preventivo economico " sono sostituite dalle seguenti: " budget economico triennale ".

3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole " bilancio preventivo economico " sono sostituite dalle seguenti: " budget economico triennale " e le parole " entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 dicembre dell'anno precedente al triennio di riferimento ".

4. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 61 del d.p.g.r. 47/R/2003 la parola " bilancio " è sostituita dalla seguente: " budget ".